

*Art. 74 Fognature delle lottizzazioni*

1. Le reti di fognatura delle lottizzazioni devono essere dello stesso tipo di quelle consorziali.
2. Nel caso in cui manchino le reti consorziali o non siano ancora stati perfezionati i programmi relativi, il lottizzatore deve prevedere in sede di progetto, lo sviluppo della rete secondo le prescrizioni del Consorzio.